

COMUNE DI CASTILENTI (PROVINCIA dI TERAMO)

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PRATICA EDILIZIA N. 3540/2019

Prot. n.4885 Data 16/07/2020

ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N.2

(ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42)

VISTA la documentazione presentata in data 24/01/2019 con protocollo n. 0000557/ dalla Ditta: TIERRE DI RUSCITTI ELIA con sede nel Comune di CASTILENTI (TE), in ZONA IND.LE C.DA PLAVIGNANO SN, C.F. / P.I., 00825630676, per l'accertamento della compatibilità paesaggistica per la aver realizzato

✓ in difformità dell'autorizzazione paesaggistica n. 5 del 30/06/2009; le opere consistenti in:

SANATORIA AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO ARTIGIANALE. ubicati in CONTRADA PLAVIGNANO, sull'area identificata in catasto al foglio 24 mappale/i 325, con allegato progetto redatto dal tecnico DE SANCTIS GIUSEPPE nato a PENNE (PE) il 12/10/1956 e residente nel Comune di PENNE (PE), in C.DA DOMERA 8, C.F.DSNGPP56R12G438J;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte III art. 146 modificato con Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010 n. 139;

CONSIDERATO che l'intervento della pratica in oggetto riguarda la realizzazione di: SANATORIA AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO ARTIGIANALE. ubicati in CONTRADA PLAVIGNANO nel Comune di Castilenti;

ACCERTATO che le opere già eseguite ed oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica rientrano fra quelle ammesse di cui all'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 22.01.2004 n. 42;

ACCERTATO, altresì, che l'area oggetto del richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica è soggetta a tutela paesaggistica in base al vincolo di cui:

all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004 (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11.12.1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna);

VISTA la circolare 26.06.2009 n. 33 del Ministero per i beni e le Attività Culturali circa il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario e, nello specifico, la definizione dei termini "lavori, "superfici utili" e "volumi" indicati nell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota 13.09.2010 n. 16721 di prot. dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa ulteriori chiarimenti in merito al procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del codice per i beni culturali e del paesaggio;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici dell'Aquila espresso con nota del 27/03/2019 n. 4607 di prot., atti 02/10/2019 n. 5925 di prot., con il quale è stato espresso quanto segue:

✓ parere favorevole;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 13/12/2012 con la quale sono stati recepiti i parametri per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio previste dall'art. 16 – all. "I" della D.G.R. n. 119/2002 e n. 209 del 17/03/2008;

DATO ATTO che le opere edilizie di cui sopra sono meritevoli di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e tenuto conto che le stesse

✓ hanno comportato danno ambientale

conseguentemente, la sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2001 è stata quantificata in € 387,34 come risultante dal verbale n. 419 del 23/01/2020 dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il Piano Paesistico approvato in data 21.03.90 dal C.R. con atto 141/21 ed atto 120/34 del 01.03.95;

RITENUTO che le realizzazioni preventivate, ammesse dal P.R.P. non recano pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati all'intervento;

ACCERTATA: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico; b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile e dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico;

PRECISATO che è fatto obbligo di rispettare tutte le prescrizioni riportate nel presente atto e che le tecniche di intervento ed i materiali rivestono carattere vincolante e dovranno essere quelle indicate nella documentazione tecnica e nella relazione paesaggistica che formano parte integrante del presente atto.

FATTI salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

ACCERTA

ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

la compatibilità paesaggistica delle opere edilizie eseguite

in difformità dell'autorizzazione paesaggistica n. 5 del 30/06/2009 dalla Ditta TIERRE DI RUSCITTI ELIA con sede nel Comune di CASTILENTI (TE), in ZONA IND.LE C.DA PLAVIGNANO SN, C.F. / P.I., 00825630676;

e come meglio specificate in premessa e di cui agli elaborati progettuali allegati al presente atto -in unica copia- e di seguito indicati:

a. tavole grafiche nn. 1, 2;

con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

√ parere favorevole

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Aquila entro il termine di 60 gg. o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

IL SINDACO (Alberto Giuliani)